



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER IL
PERSONALE IMPIEGATO NEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL
SERVIZIO ENTRATE**

(Articolo 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n.145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Soggetti interessati	3
Articolo 3 – Funzioni e attività ai fini degli Incentivi	3
Articolo 4 – Costituzione del fondo e riparto	4
Articolo 5 – Criteri di erogazione degli incentivi	4
Articolo 6 – Trattamento accessorio	5
Articolo 7 – Entrata in vigore	5

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato, in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, al fine di prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento alla costituzione di un fondo destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.
2. L'erogazione di tali incentivi è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'IMU e della TARI, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. L'incentivo può essere riconosciuto anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti.
4. L'incentivo non è riconosciuto qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

Articolo 2 Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso l'Ufficio Tributi impegnato nelle attività di cui all'oggetto del presente Regolamento o altro personale interno del Comune che risulti concretamente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio entrate.

Articolo 3 Funzioni e attività ai fini degli Incentivi

1. Il Responsabile di Imposta è il Funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sugli immobili – IMU e sulla TARI, ai sensi dell'art.11, comma 4, del D.lgs. 504/2002, designato con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Spetta a quest'ultimo sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi oltre ad apporre il visto di esecutività sui ruoli e disporre gli eventuali rimborsi.
3. Qualora l'avviso venga impugnato spetta a quest'ultimo assistere l'amministrazione nel contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie, fatti salvi i casi di particolare complessità per i quali può essere prevista la nomina di un patrocinatore esterno all'Ente e di provata professionalità.
4. Al Personale dell'Ufficio Tributi spetta il compito di eseguire operativamente l'attività di verifica e di accertamento di evasione d'imposta, l'immissione dei dati necessari, nonché tutte le mansioni amministrative atte ad istruire e perfezionare il corretto iter procedurale, a partire dalla formazione degli avvisi di accertamento, per proseguire con l'effettivo recapito degli stessi ai rispettivi destinatari curando la spedizione o la notifica, per poi passare alla successiva fase di riscossione degli avvisi

emessi attraverso il controllo dei versamenti pervenuti, procedendo, in mancanza, alla eventuale iscrizione a ruolo, fino al compimento della eventuale esecuzione coattiva.

Articolo 4 **Costituzione del fondo e riparto**

1. Per la costituzione del fondo e la relativa ripartizione, requisito fondamentale è l'aver approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

2. Il fondo per l'incentivazione viene costituito nella misura percentuale del 5% rispetto all'importo iscritto a Bilancio in via presuntiva, a titolo di recupero dell'evasione IMU e TARI.

3. Il fondo di cui al comma 2, è destinato previa contrattazione integrativa, secondo i criteri di cui al successivo comma 5, tra i soggetti di cui all'articolo 2.

4. La determinazione dell'importo effettivo da liquidare viene effettuata sulle maggiori somme effettivamente riscosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione ed eventuale riscossione coattiva.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti il gruppo di lavoro, nell'ambito delle seguenti percentuali, oltre a quanto previsto nel comma successivo:

– Funzionario Responsabile d'Imposta	40,00%
– Responsabile di servizio dell'Ufficio Tributi	27,50%
– Personale Ufficio Tributi addetto alla fase accertativa	22,50%
– Personale interno del Comune partecipante al progetto ridistribuito in base all'attività effettivamente svolta	10,00%

6. Qualora all'attività di accertamento non partecipino tutte le categorie sopra individuate la quota ad esse relativa sarà riparametrata in maniera proporzionale.

Articolo 5 **Criteri di erogazione degli incentivi**

1. La determinazione di ripartizione e di liquidazione degli incentivi tra gli aventi diritto è di competenza del Responsabile dell'Area Finanziaria.

2. La determinazione di liquidazione degli incentivi a favore del Funzionario Responsabile di Imposta è di competenza del Segretario Generale.

Articolo 6 **Trattamento accessorio**

1. Le risorse confluite nel Fondo per il trattamento accessorio, previa contrattazione decentrata, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e/o erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. La fonte dell'incentivo è data dagli accertamenti IMU e TARI, e/o Tributi erariali, indipendentemente dalla data di emissione, riscossi nell'anno di competenza.

Articolo 7 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e in sede di prima applicazione si prenderanno a riferimento le somme riscosse nel 2023, come certificate dal Conto Consuntivo, scaturite a seguito attività di accertamento IMU e TARI.